



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6062 del 23/10/2025

OGGETTO:

DELIBERAZIONE IN ORDINE ALL'OPERAZIONE RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATO 3 MARCHE CENTRO - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Secondo la disciplina vigente, l'organizzazione del servizio idrico integrato si articola, territorialmente, per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiti dalle Regioni. Tale disciplina è il risultato anche delle modifiche operate dal D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia), che ha previsto che gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'Ente di governo dell'ambito (EGATO) individuato dalla competente Regione per ciascun ATO, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche (art. 147, comma 1, del D.lgs. 152/2006 anche Codice dell'Ambiente);

- L'articolo 147 del Codice dell'Ambiente, al comma 2, provvede inoltre a fissare i seguenti importanti principi informatori della gestione del SII:

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui;
- b) unicità della gestione. Tale principio è stato ripristinato dall'art. 7 del D.L. 133/2014, in luogo di quello (meno stringente) dell'unitarietà, che era stato introdotto dal D.lgs. 4/2008



(c.d. secondo correttivo al Codice dell'Ambiente);

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Attuale assetto organizzativo della gestione del servizio idrico integrato ("SII") nell'ATO 3 Marche Centro-Macerata

- In relazione ai principi espressi dall'art. 147 del Codice dell'Ambiente ed, in particolare al criterio della unicità della gestione, come risulta dall'ultima relazione semestrale sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, trasmessa dall'Autorità del settore idrico (ARERA) al Parlamento nel febbraio 2025 gli assetti organizzativi dei 62 ATO in cui è suddivisa l'Italia sono assai variegati;

per quanto concerne l'assetto attualmente esistente della gestione del SII nell'ATO 3 Marche Centro - Macerata si deve riscontrare l'inesistenza di un unico gestore;

- infatti la gestione del SII nell'ATO 3 è attualmente affidata a tre società affidatarie: rispettivamente SI Marche società consortile a responsabilità limitata ("**SI Marche**"), Unidra società consortile a responsabilità limitata ("**Unidra**") e Centro Marche Acque s.r.l. ("**CMA**").

- SI Marche. SI Marche ha sottoscritto con ATO 3 la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico integrato in data 7 giugno 2006 (di cui alle Delibere Assemblea d'Ambito n. 5 del 23 giugno 2023, e n. 6 del 30 giugno 2003 e n. 5 del 28 aprile 2005) in forza della quale essa è divenuta affidataria della gestione del SII per la



durata di 20 (venti) anni a decorrere dal 1 gennaio 2006 nel territorio rappresentato da 9 (nove) Comuni dell'ambito territoriale e specificatamente Appignano, Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Montecosaro, Morrovalle, Pollenza, Treia, Castelfidardo;

Sono socie di SI Marche i seguenti soggetti con le partecipazioni di seguito indicate:

Socio	Percentuale	Valore
Macerata	23,38	7.014,00
Castelfidardo	10,33	3.099,00
Corridonia	9,90	2.970,00
Treia	9,29	2.787,00
Morrovalle	6,70	2.010,00
Pollenza	4,89	1.467,00
Montecosaro	3,72	1.116,00
Appignano	3,14	942,00
Civitanova Marche	3,00	900,00
APM S.p.A.	5,00	1.500,00
ATAC S.p.A.	20,65	6.195,00
CAPITALE SOCIALE	100,00	€ 30.000,00



APM ed ATAC sono le società che svolgono la gestione operativa del SII nei comuni indicati (e, specificatamente ATAC a Civitanova Marche e APM nei restanti otto comuni) in forza del Regolamento di servizio sottoscritto tra le stesse società e SI Marche in data 8 febbraio 2008;

APM è una società ad integrale capitale pubblico la cui compagine sociale risulta così di seguito costituita:

Socio	N. Azioni	Percentuale
Macerata	179.218	99,618
Corridonia	212	0,118
Treia	154	0,086
Appignano	72	0,040
Pollenza	92	0,051
Morrovalle	53	0,029
Montecosaro	53	0,029
Castelfidardo	53	0,029
Capitale sociale	€ 17.990.700	100,00

APM svolge, oltre ad altri servizi, la gestione del SII nei Comuni soci della società e nel Comune di Apiro.

ATAC è una società ad integrale capitale pubblico il cui capitale sociale pari ad Euro 2.790.800,00 è nella completa titolarità del Comune di Civitanova Marche;



essa svolge la gestione del SII nel solo comune citato.

- Unidra. Unidra ha sottoscritto con ATO 3 la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico integrato in data 21 maggio 2009 in forza della quale essa è divenuta affidataria della gestione del SII per la durata di 16 (sedici) anni e 7 (sette) mesi nel territorio rappresentato originariamente da 27 (ventisette) comuni dell'ambito territoriale e specificatamente: Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita e Visso.

Sono soci della società i soggetti di seguito indicati con le partecipazioni indicate:

Socio	Partecipazione	Percentuale
Comune di Tolentino	6.538,16	21,918%
Comune di San Severino Marche	5.770,43	19,344%
Comune di Camerino	3.434,71	11,514%
Comune di Castelraimondo	1.756,67	5,889%
Comune di Visso	1.307,74	4,384%
Comune di Serravalle del Chienti	1.249,19	4,188%
Comune di Fiuminata	1.177,62	3,948%
Comune di Pieve Torina	1.112,56	3,730%
Comune di Castelsantangelo sul Nera	764,48	2,563%
Comune di Caldarola	734,65	2,463%
Comune di Fiastra	835,19	2,800%
Comune di Valfornace	800,26	2,683%



Comune di Ussita	647,36	2,170%
Comune di Serrapetrona	605,07	2,028%
Comune di Belforte del Chienti	591,51	1,983%
Comune di Pioraco	585,56	1,963%
Comune di Muccia	510,74	1,712%
Comune di Cessapalombo	448,93	1,505%
Comune di Monte Cavallo	409,89	1,374%
Comune di Gagliole	400,13	1,341%
Comune di Camporotondo di Fiastrone	29,83	0,100%
ASSEM S.p.A.	29,83	0,100%
ASSM S.p.A.	29,83	0,100%
Valli Varanensi S.r.l.	29,83	0,100%
Comune di Apiro	29,83	0,100%
Totale UNIDRA s. cons. a r. l.	29.830,00	100,000%

ASSEM, ASSM e Valli Varanensi svolgono la gestione operativa del SII in forza del regolamento interno approvato con deliberazione dell'assemblea di Unidra del 21 dicembre 2010.

ASSM è una società ad integrale capitale pubblico la cui compagine sociale risulta così di seguito costituita:

Socio	N. Azioni	Valore Nominale	Percentuale
Comune di Tolentino	276.004	27.600.400	99,9544
Comune di Caldarola	14	1.400	0,0051
Comune di Belforte del Chienti	13	1.300	0,0047



Comune di Serrapetrona	9	900	0,0033
Comune di Camporotondo di Fiastrone	8	800	0,0029
Comune di Cessapalombo	8	800	0,0029
Comune di Camerino	61	6.100	0,0221
Comune di Valfornace	10	1.000	0,0036
Comune di Castelsantangelo sul Nera	3	300	0,0011
Capitale sociale	276.130	€ 27.613.000	100

ASSM svolge, oltre ad altri servizi, la gestione del SII nei comuni di: Tolentino, Belforte del Chienti, di Caldarola, Camerino, Serrapetrona, Camporotondo, Cessapalombo, Castelsantangelo sul Nera, Camerino e Valfornace.

ASSEM è una società ad integrale capitale pubblico il cui unico socio è il Comune di San Severino Marche.

ASSEM svolge, oltre ad altri servizi, la gestione del SII nei seguenti comuni: San Severino Marche, Castelraimondo, Pioraco e Gagliole e Fluminata.

Valli Varanensi è una società ad integrale capitale pubblico la cui compagine sociale risulta così costituita:



Socio	Valore quota
Unione Montana "MARCA DI CAMERINO"	Euro 6.852,75
Pieve Torina	Euro 456,00
Fiastra	Euro 903,53
Serravalle del Chienti	Euro 451,78
Monte Cavallo	Euro 442,08
Visso	Euro 442,08
Muccia	Euro 451,78

Valli Varanensi svolge, oltre ad altri servizi, la gestione del SII nei seguenti comuni: Muccia, Pieve Torina, Monte Cavallo, Serravalle di Chienti, Visso.

- CMA. CMA è una società, costituita dapprima in forma di società consortile a responsabilità limitata consortile e successivamente trasformata in s.r.l., ad integrale capitale pubblico partecipata dai seguenti Comuni: Cingoli, Filottrano, Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Numana, Osimo, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Sirolo. I suddetti Comuni costituiscono altresì il sub-ambito territoriale relativamente al quale CMA risulta affidataria della gestione del SII in forza della Convenzione di Gestione sottoscritta in data 26 luglio 2005. CMA svolge altresì direttamente parte del segmento del SII costituito dall'attività di depurazione delle acque reflue.

Acquambiente Marche s.r.l. ("**Acquambiente**") è una società pubblica partecipata pariteticamente dai Comuni di Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo e svolge taluni segmenti del SII relativi alla captazione, depurazione e distribuzione di acqua



potabile in favore di APM e ASTEA, per i comuni di Castelfidardo e Osimo e in favore di Viva Servizi per il comune di Camerano; in relazione ai Comuni soci di Acquambiente non ha affidamento diretto ma solo gestione di fatto del SII.

- Infine il quadro relativo all'assetto gestionale dell'ATO 3 deve essere completato rilevando che:

- Gestioni in economia. I seguenti Comuni gestiscono in ragione delle vigenti disposizioni di legge la gestione del SII in economia: Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro e Ussita. Il Comune di Ussita uscirà dalla partecipazione della nuova società consortile

- Società Acquedotto Del Nera S.p.A. ("SAN"). SAN è una società pubblica costruita, dapprima in forma di consorzio, per provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico da parte dei Comuni soci, attraverso la captazione e il prelievo dell'acqua dalle sorgenti del Nera e da altre sorgenti, delle opere relative all'acquedotto esterno (dalle opere di presa sino ai serbatoi di compenso compresi). Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ATO 3 del 16 settembre 2014 n. 7 SAN non ha affidamento diretto del SII ma è solo titolare della *"Convenzione tra AATO 3 e Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A. per l'esercizio della concessione di grande derivazione di acqua per uso idropotabile per 150 l/s dalle opere di captazione presso la sorgente San Chiodo del fiume Nera in Comune di Castelsantangelo sul Nera (Mc)"*.



(Allo scopo di rendere più agevole la rappresentazione dell'assetto gestionale attuale si veda la **Figura 1** in allegato).

Considerato che nel tempo l'Ente di gestione dell'Ambito tramite i suoi organi ha espresso il suo indirizzo favorevole in merito alla creazione di un soggetto giuridico unico partecipato dalle società che attualmente gestiscono il servizio unitamente ai Comuni soci delle stesse società, nel corso del primo trimestre 2024 queste ultime hanno avviato interlocuzioni allo scopo di poter presentare un progetto relativo alla creazione di un gestore unico.

- A tale scopo – rispettivamente il 1 marzo 2024 ed il 15 marzo 2024 – sono stati predisposti due distinti protocolli/progetti rispettivamente:
- tra le società SI Marche, Unidra, CMA, ASSEM, ASSM, SAN è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa nel quale si prevedeva la candidatura per la futura gestione del SII con affidamento in house a favore di una società consortile risultante dalla fusione tra SI Marche ed Unidra nella quale – successivamente – divenissero socie mediante appositi aumenti di capitale le altre società attuali gestrici del SII nonché i Comuni appartenenti all'ambito; il Protocollo è stato presentato all'ATO in data 7 marzo 2024;
- tra le società ATAC, Valli Varanensi ed il Comune di Civitanova Marche veniva elaborato un progetto battezzato "Progetto Acqua Pubblica Macerata" che – in sintesi, prevedeva la costituzione di una nuova società, partecipata direttamente dai Comuni, da costituirsi mediante una pluralità di scissioni e fusioni dei rami d'azienda che svolgono il SII nell'ATO 3 mediante la titolarità delle società



concessionarie o consorziate delle società concessionarie; detto documento veniva trasmesso all'ATO in data 28 marzo 2024.

- L'Assemblea d'Ambito - rispettivamente - con le deliberazioni nn. 9 e 10 del 28 marzo 2024 ha, da un lato, preso atto del contenuto del Protocollo di Intesa e, dall'altro, con la deliberazione n. 10/2024 previsto di *"dare al Presidente e agli uffici l'indirizzo di invitare le società ad incontrarsi presso la sede dell'A.A.t.o. 3 per trovare il punto di incontro fra le due proposte presentate e trovare una soluzione unitaria"*.
- L'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale n. 3 Marche Centro - Macerata, tramite i suoi organi di indirizzo politico, ha espresso il suo indirizzo favorevole in merito alla creazione di un soggetto giuridico unico nella forma di società consortile partecipato dalle attuali società di gestione e dai comuni gestiti a cui affidare nella formula dell'in-house la gestione del servizio idrico integrato.

Dato atto che allo scopo di dare attuazione all'indirizzo di cui sopra, nonché a seguito della deliberazione n. 18/2024 dell'Assemblea di Ambito, le società S.I. Marche, Unidra, Centro Marche Acque, APM, ATAC Civitanova, Valli Varanensi, ASSM, ASSEM, Acquambiente Marche e Società per l'Acquedotto del Nera hanno elaborato un Accordo tra Gestori contenente il progetto per la creazione del gestore unico del SII nell'ATO 3 (**"Gestore Unico"**) per la prosecuzione fino a scadenza dell'affidamento in house assentito nel 2005 tramite gestore unico e per l'iter procedurale che verrà definito dall'EGATO al fine del successivo affidamento, venendosi quindi ad ottenere una società



consortile per azioni partecipata sia dalle società che attualmente gestiscono il SII che dai Comuni appartenenti all'Ambito ("**Progetto**");

Preso atto che la società che diverrà Gestore Unico avrà le seguenti caratteristiche:

- a seguito dell'assunzione da parte dei comuni soci della proposta di deliberazione si determinerà, nella fase iniziale, un Capitale Sociale nominale di Euro **97.330**, di cui Euro **59.830** risultante dalla fusione tra SI Marche ed Unidra, Euro **30.000** risultanti dall'aumento di capitale riservato ai Comuni attualmente **soci di CMA** ed ulteriori Euro **7.500** sottoscritti in quote eguali tra loro (Euro 2.500 cadauno) tra gli attuali tre gestori che non partecipano ad alcun titolo alla consortile.

- l'operazione di fusione tra SI Marche ed Unidra sarà attuata facendo sì che il **capitale nominale** sottoscritto da ciascun comune in ciascuna delle due società risulti identico ed invariato all'esito dell'attuazione della prima fase di fusione senza alcun movimento contabile e/o patrimoniale per i comuni soci. Il solo incremento di capitale sociale risulterà pari ad euro 37.500 per i comuni soci di CMA e le società di SAN, ACQUAMBIENTE e CMA.

- in questa prima fase le operazioni saranno senza alcun pagamento di concambio e sovrapprezzo. Le partecipazioni dei comuni e delle società nel Gestore Unico sono riportate nella **Tabella 1** in allegato;

- il Gestore Unico sarà retto dallo statuto il cui schema si allega quale **Allegato 1**.

Dato atto che ai sensi dell'art 11 comma 3 del Dlgs 175/2016 si ritiene opportuno adottare il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409 del cod. civ. con un consiglio di gestione di n 8 membri, in quanto la complessità dell'operazione di aggregazione tra gestori, la diversità e l'ampiezza territoriale dell'ambito rendono indispensabile prevedere



un maggior numero di componenti al fine garantire una maggiore rappresentatività dei territori e di poter assicurare una più efficace e puntuale operatività dell'organo di gestione;

Preso atto, inoltre, che la scelta di utilizzare il sistema di amministrazione dualistico (in luogo dell'amministratore unico o del sistema c.d. tradizionale) è altresì supportato dalle seguenti ulteriori ragioni:

- (i) la società prevede la presenza concomitante, quale soci, sia di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale che di tutte le società che oggi svolgono il servizio nell'ambito stesso allo scopo di raggiungere la massima rappresentatività degli stakeholder coinvolti nell'aggregazione dell'unico gestore; solo il sistema dualistico avrebbe consentito una netta separazione (attuata attraverso un distinto meccanismo di nomina dei componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione) tra il ruolo dei comuni in quanto soci e quello dei gestori, realizzando una distinzione tra ruolo operativo-gestionale - assegnato ai secondi - e ruolo di controllo - assegnato ai primi;
- (ii) in quanto società consortile il ruolo relativo allo "svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese" come recita l'art. 2602 cod. civ. doveva essere attribuito ai Gestori e ciò era realizzabile solo scegliendo un sistema di amministrazione alternativo;
- (iii) in ultimo, l'elevato numero dei gestori esistenti rende difficilmente comprimibile la loro rappresentatività nell'organo gestionale in relazione a quanto illustrato ai punti che precedono;

Preso atto che il Regolamento relativo al Controllo Analogico congiunto verrà approvato in



una fase successiva, al termine delle operazioni societarie sopra indicate (fusione Unidra-Si Marche e aumento di capitale CMA).

Considerato che l'operazione, nella fase iniziale qui in esame, prevede a puro titolo esemplificativo e indicativo delle operazioni societarie da porre in essere, la seguente articolazione di atti che verranno stipulati in un unico contesto:

- Creazione della Società affidataria. Fusione per incorporazione di Unidra in SI Marche, con la conseguente creazione della società a responsabilità limitata consortile risultante dalla fusione Gestore SII ATO 3 e riduzione dei soggetti operanti nell'ambito;
- Trasformazione Gestore SII ATO 3 in società consortile per azioni. Contestuale trasformazione in società consortile per azioni e nomina di un organo amministrativo collegiale rappresentativo delle società socie con durata in carica fino all'esecuzione delle operazioni relative agli aumenti di capitale;

La realizzazione al termine delle operazioni societarie della unitarietà della gestione attualmente frazionata in più società di gestione del servizio idrico integrato attraverso l'aggregazione dei gestori esistenti

Dato atto che attualmente l'assetto gestionale della gestione del SII non appare conforme al principio di unicità della gestione previsto dall'art. 147 del Codice dell'Ambiente, infatti, nell'ambito territoriale coesistono tre gestori affidatari, rispettivamente, SI Marche, Unidra e CMA, in data recente la Suprema Corte con propria sentenza a sezioni unite (datata 8/7/2024 n. 18623) è intervenuta sull'argomento rilevando che la formazione di un gestore



“unitario” può avvenire anche *progressivamente* attraverso adesioni successive; esattamente quanto accade nel caso oggetto della presente deliberazione nella quale la creazione di un gestore unitario – *attuata in costanza dell’attuale affidamento* – avviene, rispetto alla situazione esistente, con **tre** distinti passaggi:

- 1) La creazione di un gestore unitario parziale tramite fusione per incorporazione di Unidra in SI Marche con riduzione del numero di concessionari da tre a due;
- 2) Il successivo ingresso nel capitale di CMA con apporto della terza concessione;
- 3) Il contestuale ingresso nel capitale sociale degli ulteriori due gestori esistenti nell’ambito (Acquambiente Marche S.r.l. e Acquedotto del Nera S.p.A.) ed il completamento dell’assetto consortile previsto coerentemente con la fusione dei due concessionari consortili (SI Marche ed Unidra).

Ritenuto pertanto che il processo aggregativo avrà l’unica finalità di razionalizzare le gestioni esistenti creando un unico soggetto consortile (risultante da fusione dei due concessionari consortili e successivo ingresso nel capitale sociale del terzo concessionario) e che, una volta attuata l’aggregazione dei concessionari e dei gestori e l’ingresso nel capitale sociale della società di tutti i Comuni che insistono nell’ATO 3 Marche Centro (tranne i 4 Comuni gestori in economia, Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro e Ussita; quest’ultimo uscirà dalla compagine sociale al momento della sistemazione degli assetti partecipativi), il soggetto così costituito potrà efficacemente partecipare al procedimento per il nuovo affidamento che l’EGATO deciderà di attuare tramite la scelta della forma di gestione fra le tre modalità previste dalla legge;

L’acquisto diretto ed indiretto di partecipazioni da parte del Comune non già socio



di né di SI Marche né di Unidra in relazione all'attuazione della creazione del Gestore Unico: conformità dell'acquisto ed obblighi di motivazione

Considerato che al momento questo Ente partecipa alla società Centro Marche Acque S.r.l. e che si intende avviare la prima fase prevista dal cronoprogramma che condurrà alla costituzione della società consortile unica per la gestione del SII nell'ATO 3 Marche, tale per cui si rende necessaria l'operazione di aumento del capitale sociale e occorre deliberare l'impegno del Comune alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale per la cifra di Euro 15.050,12 (come Tabella 1) dando mandato al Sindaco di esprimere tale volontà in sede assembleare della società;

Preso atto che si delinea quindi, oltre alla fusione tra due società affidatarie esistenti, anche l'ingresso nella compagine sociale della società risultante dalla fusione anche del terzo soggetto affidatario del SII nell'ATO 3 (cioè CMA) e ciò rende necessario includere le motivazioni che supportano l'acquisto di partecipazioni nella società risultate dalla fusione a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Dato atto che, come evidenziato dalla Tabella 1 allegata, l'importo dell'aumento di capitale riservato ai Comuni che non sono già attualmente soci né di SI Marche né di Unidra risulta individualmente ridotto; esso, infatti corrisponde complessivamente all'importo del capitale nominale già versato dai Comuni Soci di SI Marche ed Unidra;

Ritenuto, pertanto, che l'ingresso del Comune direttamente ed indirettamente può essere autorizzato sin d'ora, fermo restando che l'operazione potrà essere perfezionata quando



avranno assunto efficacia le suindicate operazioni societarie nonché l'adozione dello statuto da parte del Gestore Unico, tale per cui la società sarà configurata come entità *in house* dei Comuni soci nonché gestore unitario del servizio.

Considerato, inoltre, che l'acquisto, da parte del Comune, della partecipazione diretta e indiretta nel Gestore Unico per il tramite della società controllata dal Comune stesso – la quale, per effetto delle suindicate previsioni statutarie, sarà società *in house* dei Comuni soci e quindi sottoposta al loro controllo analogo congiunto – non è da ritenere compreso nella sfera applicativa dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ("**TUSP**"), perché avviene, come disposto dal comma 1 di tale art. 5, «*in conformità a espresse previsioni legislative*», stante la doverosità della partecipazione del Comune, anche in forma indiretta, al capitale del Gestore Unico, con la finalità di attuare l'unificazione delle gestioni attualmente separate sotto tre distinti concessionari (rispettivamente SI Marche, Unidra e CMA) al fine di rispettare il dettato normativo di cui all'art. 147, comma 2, lett. b) del D.lgs. 152/2006, anche in ragione del fatto che, con la sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ai comuni soci di CMA, quest'ultima si obbligherà contestualmente a conferire la propria concessione rilasciata dall'ATO 3 in favore di CMA S.r.l. nel Gestore Unico.

Rilevato inoltre quanto segue:

- Rispetto delle regole di competenza (artt. 7 e 8 TUSP). In ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, l'art. 8 TUSP prevede che l'operazione sia deliberata "secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2". Tali disposizioni disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il prescritto



onere motivazionale. Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato dalla considerata deliberazione del Consiglio comunale, conformemente a quanto prescritto dall'art. 7, comma 1, lett. c), TUSP.

- Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici (artt. 3 e 4 TUSP). L'operazione osservata si riferisce al Gestore Unico che, avendo natura di società per azioni, rientra nei modelli societari per cui è consentita la partecipazione di amministrazioni pubbliche in base all'art. 3 TUSP. In ordine ai vincoli finalistici, l'art. 4 TUSP pone il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società o acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sotto questo profilo, nel caso specifico occorre considerare che, avuto riguardo a una delle condizioni cui sono subordinate le determinazioni assunte dal Consiglio comunale, consistente nella (previa o contestuale) sottoscrizione (e liberazione) dell'aumento di capitale del Gestore Unico da parte di tutte le società che attualmente gestiscono parte del SII nell'ATO, ne deriva che l'ingresso nella compagine del Gestore Unico si inserisce in un'ottica di effettiva costituzione del sistema unitario di gestione del servizio idrico integrato per tutti i comuni rientranti nell'ATO (esclusi quelli gestiti in economia). Si precisa che il S.I.I. riguarda l'insieme dei servizi di prelievo, trasporto ed erogazione dell'acqua all'utente, nonché la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue, da quanto esposto si ricava che le finalità statutarie perseguite dalla società si rivelano coerenti con il vincolo finalistico prescritto dall'art. 4, comma 2, TUSP.
- L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP). Il requisito della sostenibilità finanziaria previsto dall'art. 5, comma 1, TUSP "assume



una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato" (Sez. riun. contr., deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022). Nel caso in esame, il requisito risulta implicitamente già assolto: infatti, la possibilità che il Gestore Unico riceva l'affidamento della gestione del SII è subordinata alla preventiva verifica da parte dell'assemblea d'Ambito dei presupposti per la gestione in-house che presuppone appunto la presentazione di un piano economico finanziario asseverato che garantisca la sostenibilità finanziaria della futura gestione nonché i benefici di risparmio per l'utenza di tale forma di gestione rispetto alle altre. Se tali circostanze non ricorressero l'affidamento non verrebbe assentito.

Valutato, ad ogni buon conto, che la partecipazione diretta ed indiretta del Comune al Gestore Unico e congiuntamente agli altri Comuni soci di questa, è soluzione più vantaggiosa rispetto all'ipotesi alternativa della costituzione di una nuova società a partecipazione diretta dei Comuni, posto che la partecipazione diretta del Comune, così come degli altri Comuni oggi soci delle società che gestiscono il SII:

- comporterebbe la necessità che i comuni finanziassero la corresponsione dell'indennizzo dovuto ai gestori uscenti con inevitabile messa a disposizione di relevantissime risorse finanziarie con il trasferimento da questa nuova società dei beni strumentali al SII a fronte del pagamento del valore residuo;
- sarebbe, comunque, altamente pregiudizievole per gli interessi degli utenti residenti nei comuni oggi soci delle singole società di gestione (che diverranno anch'esse



consorziate), giacché essi perderebbero i vantaggi derivanti del presidio territoriale di prossimità offerto loro dalla presenza di una società operativa, dotata di indubbia competenza ed esperienza e di capacità tecniche e professionali, avendo gestito ininterrottamente il SII sui territori dei Comuni soci dal 2005;

- si porrebbe, in definitiva, in contrasto con gli stessi obiettivi del modello organizzativo del SII fornito come indirizzo operativo dall'AATO, il quale postula – come sopra illustrato – la presenza di società operative territoriali partecipate direttamente dai Comuni e consorziate nel Gestore Unico, allo scopo di valorizzare le diverse realtà locali dell'ATO e garantire agli utenti la prossimità nell'esplicazione del servizio, pur nell'unicità d'ambito dell'affidamento e della responsabilità della gestione;
- ridurrebbe notevolmente la capacità dei Comuni di incidere sulla *governance* del Gestore Unico, tenuto conto che, direttamente e tramite la società partecipata, i Comuni soci della stessa verranno congiuntamente a disporre – come detto – di un ruolo, in grado, come tale, di svolgere un ruolo determinante ai fini dell'adozione delle più importanti delibere dell'assemblea sociale.

Dato atto che la società Centro Marche Acque, preliminarmente all'affidamento in house da parte dell'Ente di Ambito, adotterà i necessari provvedimenti finalizzati a far sì che sarà in grado di gestire il servizio idrico integrato direttamente o attraverso soggetto posseduto interamente dalla medesima società Centro Marche Acque.

Preso atto del documento di indirizzo inviato in data 4 agosto 2025 dai Sindaci dei Comuni di Osimo e Recanati, soci maggioritari della società Centro Marche Acque, alla



società stessa nel quale si esprime la volontà dei Comuni soci a che Centro Marche Acque deliberi la sottoscrizione della lettera di intenti necessaria all'avvio del processo di costituzione del gestore unico comprensiva degli impegni in essa contenuti relativamente alla disponibilità dell'organizzazione aziendale necessaria alla gestione del SII.

Riscontrate, quindi, con riguardo all'acquisto della partecipazione diretta ed indiretta al Gestore Unico:

- la convenienza e la sostenibilità sotto i profili patrimoniale, della soddisfazione degli utenti, della *governance* e tariffario;
- la totale ed esclusiva partecipazione pubblica (diretta e indiretta) al Gestore Unico;
- la conseguente rispondenza a principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, posto che l'acquisto non avviene attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche ed è comunque effettuato al valore nominale delle azioni sottoscritte.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 lett. c) del D.lgs. 175 del 2016, con successivi atti si procederà alternativamente alla modifica dello Statuto della Società Acquedotto del Nera S.r.l. escludendo che possa svolgere attività di gestione del servizio idrico ovvero si dovrà procedere alla cessione della partecipazione previa modifica dello statuto della società.

Considerato, di conseguenza, che il predetto processo di aggregazione mediante fusione e contestuale acquisto della nuova partecipazione (**con riserva di valutazione dei**



concambi in futura operazione) è in ogni caso conforme a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 TUSP;

Questo Comune si impegna alla sottoscrizione del capitale sociale al valore nominale di Euro Euro 15.050,12 e versamento del relativo importo al solo valore nominale, senza sovrapprezzo o concambio che verrà determinato con successiva deliberazione.

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato, in quanto previsto dalla legge come obbligatorio - articolo 5 comma 2 del TUSP- sottoposto preventivamente alla sua approvazione a consultazione pubblica nelle forme di legge e, in particolare con avviso n. pubblic. 068373 / 2025 del 7/10/2025 pubblicato all'Albo pretorio on line dal 7 al 22 ottobre 2025 e nella Sezione Amministrazione trasparente - enti controllati e società partecipate - e l'esito della consultazione è stato il seguente: **NESSUNA OSSERVAZIONE PERVENUTA.**

Rilevata, infine, la necessità di trasmissione del presente atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per le Marche, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 TUSP, ancorché si tratti di norma non ritenuta applicabile alla fattispecie.

Tutto ciò premesso

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella



competenza dei Consigli Comunali;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del testo unico in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore interessato e di regolarità contabile da parte del responsabile del settore finanziario;

VISTO il parere n.32-2025 del Collegio dei revisori rilasciato, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data 24.10.2025;

Con la seguente votazione, espressa in modalità elettronica:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

DELIBERA

- a) di dichiarare le premesse parte integrante della presente deliberazione e, per effetto, di prender atto ed approvare l'operazione per come in esse descritta;
- b) conseguentemente, di prendere atto della volontà dei Comuni espressa con le deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni soci di SI Marche ed Unidra con **riguardo alla fusione tra SI Marche** (incorporante) e **Unidra** (incorporata);
- c) di prendere atto e di approvare lo **statuto della Società Gestore Unico** risultante dalla fusione e dalla successiva trasformazione della società da S.r.l. consortile a S.p.A. consortile con adozione del nuovo statuto societario (**Allegato 1**);
- d) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l'aumento del capitale



sociale che sarà deliberato dall'assemblea della società risultante dalla fusione di cui alla lettera b) sopra **nella misura nominale** di Euro 15.050,12 indicata nella Tabella 1 allegata e conseguentemente di liberare il predetto aumento di capitale in denaro, con conseguente sottoscrizione e versamento del relativo importo **al valore nominale**;

- e) di autorizzare il Sindaco o suo delegato all'esecuzione di qualsiasi adempimento, atto o formalità di qualsivoglia natura necessario od opportuno al fine di attuare gli atti prodromici all'assemblea che sarà convocata da CMA S.r.l. ai fini del conferimento della concessione e per dare attuazione a quanto previsto alle lettere che precedono (ivi inclusi la sottoscrizione delle richieste e degli avvisi di convocazione della suddetta assemblea, la sottoscrizione e/o consegna di qualsiasi documento, dichiarazione, informazione, dato, istanza richiesta o altro atto pubblico o privato), rinviando a successiva delibera le fasi ulteriori per l'individuazione del gestore unico per l'affidamento del servizio idrico integrato;
- f) di dare atto che la società Centro Marche Acque, preliminarmente all'affidamento in house da parte dell'Ente di Ambito, adotterà i necessari provvedimenti finalizzati a far sì che sarà in grado di gestire il servizio idrico integrato direttamente o attraverso soggetto posseduto interamente dalla medesima società Centro Marche Acque;
- g) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 lett. c) del D.lgs. 175 del 2016, con successivi atti si procederà alternativamente alla modifica dello Statuto della Società Acquedotto del Nera S.r.l. escludendo che possa svolgere attività di gestione del servizio idrico ovvero si dovrà procedere alla cessione della partecipazione previa modifica dello statuto della società.



- h) di rinviare a successive deliberazioni consiliari le ulteriori fasi di valutazione del definitivo progetto di fusione per l'individuazione di un gestore unico ai fini dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- i) di inviare, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- j) di dare atto che sono Allegati alla presente Deliberazione:

Figura 1 Attuale assetto della gestione del SII;

Tabella 1 Partecipazioni dei Comuni e delle società nel Gestore Unico e indicazione dell'invarianza quantitativa delle stesse per i Comuni all'esito della fusione tra SI Marche ed Unidra;

Allegato 1 Statuto della società risultante dalla fusione.

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per consentire l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto da parte di tutti i soci pubblici mediante distinta e separata votazione, con voti espressi in modalità elettronica e con il seguente esito:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti



dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale, le sedute pubbliche del Consiglio Comunale vengono riprese e trasmesse via web e sono integralmente registrate su supporto digitale. Dette registrazioni sono consultabili attraverso il sito Internet del Comune.
